



Consiglio regionale della Calabria

XIII LEGISLATURA

7^a Seduta

Martedì 24 febbraio 2026

Deliberazione n. 53 (Estratto del processo verbale)

OGGETTO: Legge regionale – Misure per assicurare la continuità assistenziale del Servizio sanitario regionale.

Presidente: Salvatore Cirillo

Consigliere – Questore: Luciana De Francesco

Segretario: Giovanni Fedele

Consiglieri assegnati 31

Consiglieri presenti 26, assenti 5

...omissis...

Indi, il Presidente dopo aver posto in votazione separatamente i tre articoli, che sono approvati, nessuno avendo chiesto di intervenire per dichiarazione di voto, pone in votazione la proposta di legge n. 49/13^a nel suo complesso, con richiesta di autorizzazione al coordinamento formale e, deciso l'esito – presenti e votanti 26, a favore 19, contrari 7 –, ne proclama il risultato:

"Il Consiglio approva"

...omissis...

IL PRESIDENTE: f.to Cirillo

IL CONSIGLIERE – QUESTORE: f.to De Francesco

IL SEGRETARIO: f.to Fedele

È conforme all'originale.

Reggio Calabria, 25 febbraio 2026

IL SEGRETARIO GENERALE

(Avv. Giovanni Fedele)



Consiglio regionale della Calabria

Allegato alla deliberazione
n. 53 del 24 febbraio 2026

XIII LEGISLATURA

LEGGE REGIONALE

MISURE PER ASSICURARE LA CONTINUITÀ ASSISTENZIALE DEL SERVIZIO

SANITARIO REGIONALE

Testo approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 24 febbraio 2026.

Reggio Calabria, 25 febbraio 2026

IL PRESIDENTE
(Salvatore Cirillo)



Consiglio regionale della Calabria

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Premessa e finalità dell'intervento

La presente legge si colloca nell'ambito delle misure urgenti volte a garantire la continuità assistenziale e la piena operatività del Servizio sanitario regionale della Calabria, in un contesto caratterizzato da persistenti criticità connesse alla carenza di personale medico, in particolare nelle discipline specialistiche e nelle aree territoriali a maggiore disagio.

Il fenomeno della carenza di medici, già strutturale a livello nazionale, assume nella Regione Calabria un'intensità tale da incidere in modo significativo sui livelli essenziali di assistenza (LEA), sull'organizzazione dei servizi ospedalieri e territoriali e sulla capacità di garantire un accesso paritario e tempestivo alle prestazioni sanitarie.

In tale quadro, l'intervento normativo si propone di rafforzare gli strumenti di reclutamento del personale medico ampliando il bacino di selezione, includendo anche professionisti provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea, nel rispetto della normativa vigente. A tal fine sono previste misure per sostenere l'effettiva presa di servizio dei professionisti reclutati.

articolo 1 – Misure per assicurare la continuità assistenziale

L'articolo 1 introduce una disciplina speciale finalizzata a fronteggiare le carenze di organico del personale medico e ad assicurare la continuità nell'erogazione delle prestazioni sanitarie anche di natura specialistica nell'ambito del Servizio sanitario regionale.

La disposizione autorizza l'Azienda per il Governo della Sanità della Regione Calabria – “Azienda Zero” a ricorrere, ad operatori economici, anche di livello internazionale per la ricerca e l'individuazione di personale proveniente da paesi non appartenente all'Unione europea.

L'ambito oggettivo è circoscritto alle attività di ricerca (scouting) e individuazione di personale medico, nel rispetto della normativa vigente in materia di esercizio delle professioni sanitarie e di riconoscimento dei titoli conseguiti all'estero e delle previsioni dell'art. 15 commi 1 e 4 del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 26 maggio 2023, n. 56.



Consiglio regionale della Calabria

I contratti di lavoro a tempo determinato con il personale selezionato sono stipulati direttamente dalle aziende del Servizio sanitario regionale, nel rispetto della contrattazione collettiva nazionale di riferimento.

Al fine di rendere effettivo il reclutamento, la norma attribuisce ad Azienda Zero il compito di definire, di concerto con le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, specifici progetti di supporto.

Tali progetti possono prevedere l'erogazione di voucher per far fronte alle spese di vitto e alloggio per la durata del rapporto di lavoro.

La previsione mira a qualificare la misura come strumento di supporto logistico temporaneo, funzionale all'effettiva presa di servizio, evitando effetti riflessi sul trattamento economico e previdenziale del personale.

articolo 2 – Norma finanziaria

L'articolo 2 reca la disciplina della copertura finanziaria.

In particolare:

- gli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 1, comma 1 (accordi con operatori economici per attività di scouting), quantificati nei limiti di spesa per ciascun esercizio 2026 e 2027, trovano copertura mediante risorse del fondo sanitario regionale;
- gli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 1, comma 4 (progetti di supporto e voucher), quantificati nei limiti di spesa indicati sono posti a carico delle risorse del PR Calabria FESR FSE 2021/2027 – Azione 4.K.1.

L'Azione 4.K.1 è finalizzata a sostenere e rafforzare l'offerta di servizi e l'accesso paritario e tempestivo a servizi sociosanitari e sanitari di qualità, risultando coerente con l'obiettivo della norma di potenziare la capacità erogativa del sistema sanitario regionale.

articolo 3 – Entrata in vigore

L'articolo 3 dispone l'entrata in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione della legge nel BURC atteso che le modifiche ivi proposte necessitano di immediata applicazione proprio per la natura delle stesse.



Consiglio regionale della Calabria

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

Tabella 1 – Oneri finanziari:

Articolo	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere Temporale A o P	Importo
1	Misure per assicurare la continuità assistenziale del servizio sanitario. Comma 1	C	P	2.088.000,00
1	Misure per assicurare la continuità assistenziale del servizio sanitario. Comma 4	C	P	2.000.000,00
2	Norma finanziaria	//	//	//
3	Entrata in vigore	//	//	//

Criteri di quantificazione degli oneri finanziari

La presente legge comporta oneri a carico del bilancio regionale, per il comma 1 dell'articolo 1 pari ad euro 2.088.000,00 per ciascun esercizio 2026 e 2027 facendo fronte con le risorse allocate al capitolo U0421110301. In particolare, gli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 1, comma 1 (accordi con operatori economici per attività di scouting), quantificati nei limiti di spesa per ciascun esercizio 2026 e 2027, trovano copertura mediante risorse del fondo sanitario regionale.

Gli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 1, comma 4 (progetti di supporto e voucher), quantificati nei limiti di spesa indicati sono posti a carico delle risorse del PR Calabria FESR FSE 2021 /2027 – Azione 4.K.1. L'Azione 4.K.1 è finalizzata a sostenere e rafforzare l'offerta di servizi e l'accesso paritario e tempestivo a servizi sociosanitari e sanitari di qualità, risultando coerente con l'obiettivo della norma di potenziare la capacità erogativa del sistema sanitario regionale.



Consiglio regionale della Calabria

Tab. 2 Copertura finanziaria:

Indicare nella Tabella 2 il Programma e/o capitolo del bilancio di copertura degli oneri finanziari indicate nella tabella 1.

Programma/ Capitolo	Anno 2026	Anno 2027	Anno 2028	Totale
capitolo U0421110301	2.088.000,00 €	2.088.000,00 €	0 €	4.176.000,00 €
PR Calabria FESR FSE 2021/2027 - Azione 4.K.1	2.000.000,00 €	2.000.000,00 €	0 €	4.000.000,00 €
Totale	4.088.000,00 €	4.088.000,00 €	//	8.176.000,00 €

IL SEGRETARIO GENERALE
(Avv. Giovanni Fedele)



Consiglio regionale della Calabria

Art. 1

(Misure per assicurare la continuità assistenziale del servizio sanitario)

1. Al fine di fronteggiare l'emergenza determinata dalla grave carenza di personale sanitario e di assicurare la continuità nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza e delle prestazioni sanitarie specialistiche nell'ambito del Servizio sanitario regionale, stante la disciplina di cui all'articolo 15, commi 1 e 4, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34 (Misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, l'Azienda per il Governo della Sanità della Regione Calabria – Azienda Zero è autorizzata a ricorrere a operatori economici anche di livello internazionale.

2. Le attività svolte dall'operatore economico sono finalizzate alla ricerca e all'individuazione di personale sanitario, destinato agli enti e alle aziende del Servizio sanitario regionale, proveniente da Paesi non appartenenti all'Unione europea, nel rispetto della normativa vigente in materia di esercizio delle professioni sanitarie e di riconoscimento dei titoli esteri e delle disposizioni di cui all'articolo 15, commi 1 e 4, del d.l. 34/2023 convertito dalla l. 56/2023.

3. I contratti di lavoro a tempo determinato con il personale sanitario selezionato sono stipulati dalle aziende del Servizio sanitario regionale nel rispetto della contrattazione collettiva nazionale di lavoro.

4. Al fine di rafforzare l'accesso paritario e tempestivo ai servizi sanitari e rendere effettivo il reclutamento effettuato, Azienda Zero può definire, di concerto con le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, progetti di supporto che prevedono anche l'erogazione al personale sanitario assunto di voucher per far fronte alle spese di vitto e alloggio per la durata del rapporto di lavoro, nel limite di spesa complessivo di 4.000.000,00 euro per gli esercizi 2026 e 2027. Il voucher non costituisce in alcun caso beneficio economico, né elemento della retribuzione, né dà luogo a diritti di natura patrimoniale o previdenziale.



Consiglio regionale della Calabria

Art. 2

(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 1, comma 1, nel limite di spesa di 2.088.000,00 euro per ciascun esercizio 2026 e 2027, si fa fronte con le risorse allocate sul Capitolo U0421110301 del bilancio regionale.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 1, comma 4, nel limite di spesa complessivo di 4.000.000,00 euro per gli esercizi 2026 e 2027, si fa fronte con le risorse del PR Calabria FESR FSE 2021/2027 - Azione 4.K.1 - Sostenere e rafforzare l'offerta di servizi e l'accesso paritario e tempestivo a servizi sociosanitari e sanitari di qualità, inclusa l'offerta di servizi di assistenza familiare e di prossimità.

Art. 3

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.